

# **UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA**

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13.04.2015  
Emanato con D.R. n. 329.15 del 15/07/2015

### **ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco ufficiale dei fornitori e prestatori di servizi nonché degli esecutori di lavori dell'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo, istituito ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, è un elenco di operatori economici scelti e selezionati nell'interesse dell'Ateneo, suddivisi per categorie merceologiche omogenee. L'Albo sarà disponibile in rete e aperto a tutti gli ordinatori di spesa dell'Università.
3. L'Università, ricorrerà all'Albo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento per le spese in economia, per individuare gli operatori economici e i professionisti da invitare, in relazione all'oggetto del lavoro/fornitura e servizio, alle seguenti procedure di scelta del contraente:
  - art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - procedure per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
4. Resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione di acquisire beni e servizi, se disponibili sulla piattaforma Consip S.p.A., in conformità con le vigenti disposizioni legislative.

### **ART. 2 - STRUTTURA DELL'ALBO**

1. L'Albo è strutturato nelle seguenti sezioni:
  - a) esecutori di lavori
  - b) fornitori di beni
  - c) prestatori di servizi
2. Le sezioni a), b) e c) sono suddivise nelle categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione, individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento (Allegato A).
3. L'iscrizione può essere fatta per una o più sezioni dell'Albo e per ciascuna categoria/sottocategoria merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza o agli albi professionali di categoria.
4. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al successivo art. 5.

### **ART. 3 - PUBBLICITA'**

1. L'istituzione dell'Albo, così come ogni sua modifica ed integrazione, verrà resa pubblica mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Università nonché con altri mezzi che garantiscano la massima diffusione.
2. L'Albo sarà aggiornato, con le medesime modalità e il medesimo strumento di pubblicità, entro il mese di gennaio di ogni anno.

### **ART. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE**

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie per la scelta del contraente.

Potranno iscriversi all'Albo i seguenti operatori economici:

- a. imprenditori individuali, anche artigiani;
- b. società commerciali;
- c. società cooperative;
- d. consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;

- f. consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - g. operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  - h. raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - i. ogni altro operatore che rientri nelle fattispecie di cui agli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006;
  - l. liberi professionisti, singoli o associati nelle forme previste dalla legge.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - b. iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, relativa alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'inserimento nell'Albo;
  - c. abilitazioni, autorizzazioni o iscrizioni ad albi, ordini, collegi eventualmente previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività relative alle categorie merceologiche o delle attività professionali prescelte;
  - d. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
  - e. adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
  - f. adempimenti degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
  - g. adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
  - h. non pendenza del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 159/2011, Codice antimafia;
  - i. la non sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, Codice antimafia.

#### **ART. 5 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI**

1. Per essere iscritti gli operatori economici devono presentare la domanda di iscrizione e tutti i documenti allegati, redatti in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale, recante il timbro dell'impresa e corredata di copia di valido documento di identità e **dichiarare** i dati e le informazioni di seguito indicati:
  - domanda di iscrizione all'Albo Fornitori con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al **modello - Allegato B**, con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
  - dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o altro registro equivalente in caso di imprese straniere), ovvero iscrizione nei rispettivi albi professionali (**modello - Allegato C**);
  - dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (**modello - Allegato B**);
  - dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi a INPS/INAIL, contratti collettivi applicati e Cassa Edile per consentire la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi a INPS/INAIL, contratti collettivi applicati e Cassa Edile per consentire la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o dichiarazione delle rispettive casse

di appartenenza o altro analogo documento attestante la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali (**modello - Allegato B**);

- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 indicante l'istituto bancario e il codice IBAN che identifica il numero di conto corrente dedicato esclusivamente all'attività d'impresa oltre al nominativo della persona autorizzata ad operare su esso, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (**modello - Allegato T1**);
- copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
- copia del bilancio d'esercizio, compresi gli allegati, relativi all'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda;
- documentazione relativa al curriculum in caso di professionisti;
- eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il Fornitore ne sia in possesso;
- attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;
- copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

L'Università si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- ❖ dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- ❖ dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- ❖ dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ❖ dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio;
- ❖ dal singolo professionista o dal professionista con poteri di rappresentanza di associazioni o raggruppamenti di professionisti.

2. Le domande devono essere inviate tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede dell'Università e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori - Domanda di iscrizione", ovvero tramite PEC con documenti firmati digitalmente, all'indirizzo indicato nell'avviso di cui all'art. 3 comma 1, con il seguente oggetto: "Albo Fornitori-Domanda di iscrizione", unitamente a tutta la documentazione richiesta che dovrà essere allegata in formato pdf. La modulistica dovrà perciò essere compilata in originale, scansionata, trasformata in pdf e inviata via mail.

Si ribadisce che, in quest'ultimo caso, ai fini del bando, saranno considerate valide soltanto le domande inviate da casella di posta elettronica certificata a casella di posta elettronica certificata (da PEC a PEC). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3. Ai fini dell'individuazione della data di presentazione dell'istanza farà fede la data e il numero di protocollo attribuito dalla Segreteria Generale dell'Università.

4. Ciascun operatore economico/professionista è tenuto - pena la cancellazione dall'Albo - ad aggiornare, **entro 60 giorni**, la propria posizione a fronte di variazioni intervenute, compresi i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), sia in riferimento alla/e categoria/e per le quali è iscritto all'Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.,

5. Le domande di iscrizione saranno soggette a verifica da parte dell'Amministrazione.
6. L'Amministrazione dà comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 ed ha termine per la conclusione di 90 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti, che l'operatore economico/professionista dovrà rendere a pena di decadenza della domanda di iscrizione entro il termine di 30 giorni da ricevimento della richiesta di regolarizzazione. L'Università procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti e/o dei documenti richiesti ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria merceologica di cui all'Allegato A al presente regolamento, pena il rigetto di tutte le domande presentate.
7. Qualora l'Amministrazione, dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti dal presente titolo, pervenga a una valutazione positiva ai fini dell'iscrizione, adotta provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione e contestualmente iscrive il richiedente all'Albo. Del provvedimento e conseguente iscrizione è data comunicazione scritta al richiedente, il quale verrà considerato iscritto nell'Albo a partire dalla data di detta comunicazione.
8. Qualora l'Amministrazione pervenga ad una valutazione negativa provvederà a comunicare per iscritto all'operatore economico i motivi del diniego.

#### **ART. 6 - VERIFICHE**

1. L'Amministrazione potrà effettuare periodiche verifiche a campione sugli operatori economici/professionisti iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 nonché la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 5. Il soggetto nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 8 e non potrà partecipare alle procedure di cui all'art. 1, comma 3, né verrà preso in considerazione nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 3.
2. Gli operatori economici invitati a presentare offerta nell'espletamento delle procedure indicate all'art. 1 comma 3, devono attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità ed attualità dei dati forniti al momento dell'iscrizione all'Albo.

#### **ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO**

1. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui all'art. 1, comma 3, il Responsabile del Procedimento si avvale dell'Albo con riferimento alle categorie e sottocategorie d'iscrizione.
2. Fatti salvi i casi di affidamento diretto di cui all'art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006 nonché del Regolamento per la gestione delle operazioni in economia, il Responsabile del Procedimento, per la scelta dei soggetti da invitare procede mediante sorteggio, tra i soggetti iscritti all'albo, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e/o economica richiesti per l'esecuzione della prestazione, con il seguente criterio:
  - un terzo, arrotondato per eccesso, viene sorteggiato tra i soggetti che abbiano già concluso nel corso dell'anno prestazioni con esito favorevole nei confronti dell'amministrazione;
  - i rimanenti, scelti con il criterio del sorteggio, tra gli operatori che non hanno mai effettuato prestazioni nei confronti dell'amministrazione.
3. Ciascuno degli operatori economici invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti.

4. Qualora in una categoria o sottocategoria, se presente, non vi siano iscritti in numero sufficiente (almeno cinque per le procedure d'acquisto in economia; almeno tre per le procedure negoziate e per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 163/2006), il Responsabile del Procedimento procede con un'indagine di mercato al fine di raggiungere – se sussistono in tale numero soggetti idonei – il numero di inviti necessari.

5. Al termine di ciascun lavoro, servizio o fornitura o incarico professionale verrà compilata, a cura del Responsabile dell'Area di riferimento della prestazione, una scheda di valutazione qualitativa sulle prestazioni ricevute.

#### **ART. 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. L'Amministrazione, con provvedimento del Direttore Generale, può temporaneamente sospendere un operatore economico dall'Albo, nei seguenti casi:

- qualora riscontri a carico dello stesso una delle irregolarità di cui all'art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 163/2006, lett. b), c), g), h), i), l), m), m bis), m ter) fino al superamento della causa ostativa;
- qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Università, fino al termine del procedimento stesso, o si trovi in un'altra posizione di conflitto di interessi.

2. L'Amministrazione comunica per iscritto l'avvenuta sospensione dall'Albo e i relativi motivi.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato qualora l'impresa dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa.

4. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, con provvedimento del Direttore Generale, previo esperimento della procedura in contraddittorio nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 4, comma 3, falsa dichiarazione al riguardo o, falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 5, comma 2, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 6;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 5, comma 5;
- mancata conferma di iscrizione della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Università, nell'esecuzione del contratto o della prestazione;
- qualora l'operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle schede di cui all'art. 7, comma 5;
- qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta.

Le imprese possono essere cancellate altresì in tutti gli altri casi eventualmente previsti dalla legge ovvero a richiesta dell'impresa.

5. Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite P.E.C. o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente sintetica motivazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90.

Con la comunicazione l'Amministrazione dà termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d'avvio del procedimento per eventuali memorie dell'interessato.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

6. L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.

7. L'Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto all'impresa i motivi della cancellazione.

8. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione dalle sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

9. Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dall'Amministrazione il nulla osta per una nuova iscrizione.

#### **ART. 9 - VALIDITA'**

1. L'Albo è attivo dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 1, sul sito istituzionale dell'Università.

2. L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione biennale. I Fornitori iscritti all'Albo hanno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza biennale della propria iscrizione all'Albo. A tal fine dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati nonché copia del bilancio dell'ultimo esercizio. Gli operatori che non provvederanno a confermare i requisiti entro il suddetto termine saranno cancellati dall'Albo ai sensi dell'art. 8.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITA'**

1. Alla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo è preposta agli *Acquisti Centralizzati contratti gare e appalti* dell'Università avvalendosi anche delle altre strutture dell'Ateneo. L'Albo è fruibile da tutte le strutture dell'Università ed il Responsabile del Procedimento è individuato nell'ambito della struttura che conferisce l'incarico.

#### **ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento viene modificato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

2. Gli allegati al Regolamento (Elenco dei lavori delle forniture e dei servizi) sono modificati, su richiesta di una delle strutture interessate, mediante Decreto Rettorale, qualora ritenute utili per l'Amministrazione, anche in relazione ai soggetti che chiedono l'iscrizione all'Albo.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. L'Università, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo ed informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

2. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato.

3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati anche per fini di studio e statistici.

4. All'atto dell'iscrizione all'Albo l'operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

Siena,

#### **ALLEGATI:**

Allegato A: categorie merceologiche

Allegato B: dichiarazione sostitutiva possesso requisiti:

- MODELLO IMPRESE (parte prima e parte seconda)

- MODELLO CONSORZIO DI COOPERATIVE/CONSORZIO STABILE

Allegato C: dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA / ALBI PROFESSIONALI